

Comune di LA LOGGIA

Città Metropolitana di Torino



NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN STRADA NIZZA E COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE PER IL CIMITERO

PROGETTO ESECUTIVO

CODICE ELABORATO

OGGETTO DELL'ELABORATO

R.04

CLAUSOLE CONTRATTUALI DIRETTE A REGOLARE IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE ED ESECUTORE

REVISIONE

DESCRIZIONE

DATA

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA
A	EMISSIONE	OTTOBRE 2020

IL PROGETTISTA

FIRMA



STUDIO OBx
Ing Omar Bodrito
Ingegneria.Consulenza.Servizi
Via Moncenisio 39
10093 - COLLEGNO (TO)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / L'AMMINISTRAZIONE

FIRMA

Arch Daniela FABBRI

NOME FILE H:\LAVORI\LA LOGGIA\LA LOGGIA - ATTRAVERSAMENTO SCUOLA\PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO\DOC\R02-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.DOC

INTRODUZIONE

Il presente elaborato è parte integrante del progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria in Strada Nizza angolo Via Vinovo SP 145. L'intervento comprende anche la realizzazione di un nuovo collegamento ciclo pedonale dalla nuova intersezione fino al cimitero del Comune di La Loggia, la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale in prossimità di via Giovanni Paolo II e la realizzazione di nuovo tratto di marciapiede.

Il presente progetto recepisce le osservazioni espresse nel parere preliminare di competenza espresso dalla Città Metropolitana di Torino con nota prot. 77393 del 16/09/2019 e le successive integrazioni richieste con nota prot. 42578 / T.12C.6 del 22/06/2020 .

Il presente elaborato esplicita le clausole contrattuali dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore.

INDICE

INTRODUZIONE	2
INDICE.....	3
TITOLO I – NORME RELATIVE ALL’APPALTO.....	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1.-Definizioni	5
Art. 2.-Oggetto del contratto e descrizione delle opere.....	6
Art. 3.-Modalità di esecuzione del contratto	7
Art. 4.- Capitolato speciale d'appalto.....	8
Art. 5.- Ammontare del contratto	8
Art. 6.- Corrispettivo e sua invariabilità	9
Art. 7.- Variazioni al progetto ed al corrispettivo	9
Art. 8.- Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili.....	10
Art. 9.- Procedura di selezione e criterio di aggiudicazione dell'appalto	10
Art. 10.- Descrizione delle prestazioni	11
Art. 11.- Forma del contratto di appalto	11
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	11
Art. 12.- Documenti contrattuali.....	11
Art. 13.- Interpretazione del contratto e delle Clausole contrattuali	12
Art. 14.- Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto.....	12
Art. 15.- Cessione del contratto	13
Art. 16.- Imposte e oneri fiscali.	13
Art. 17.- Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere.....	13
Art. 18.- Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi e adempimenti in materia di previdenza ed assistenza.....	14
TITOLO II – NORME COMUNI RELATIVE AL CONTRATTO	15
CAPO I – GARANZIE	15
Art. 19.- Cauzione provvisoria	15
Art. 20.- Cauzione definitiva.....	15
Art. 21.- Riduzione delle garanzie	15
Art. 22.- Assicurazioni a carico dell’impresa	16
CAPO II - SUBAPPALTO	17
Art. 23.- Sub appalto.	17
Art. 24.- Responsabilità in materia di subappalto.....	18
Art. 25.- Pagamento dei subappaltatori.....	19
Art. 26.- Distacco di manodopera	19
CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE	20
Art. 27.- Inizio e ultimazione dei lavori - termini.....	20
Art. 28.- Sospensioni, ripresa e proroghe dei lavori	21
Art. 29.- Penale per ritardo - premio di accelerazione	22
Art. 30.- Lavoro notturno e festivo	23
Art. 31.- Recesso dal contratto.....	23
Art. 32.- Risoluzione del contratto – Fallimento dell’appaltatore	23
Art. 33.- Giurisdizione e foro competente	24
Art. 34.- Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma	24

Art. 35.- Proprietà dei materiali di demolizione	25
Art. 36.- Prestazioni in economia	25
CAPO IV - ACCORDI BONARI E CONTROVERSIE	26
Art. 37.- Accordo bonario e transazioni	26
Art. 38.- Definizione delle controversie.	27
CAPO V – NORME TECNICHE E PREZZI	27
Art. 39.- Norme per la misurazione e valutazione delle opere.....	27
Art. 40.- Elenco dei prezzi unitari.	28
Art. 41.- Forniture a piè d’opera	29
Art. 42.- Lavori eventuali non previsti – nuovi prezzi	29
Art. 43.- Invariabilità dei prezzi	30
CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA.....	30
Art. 44.- Anticipazione e relativa fideiussione	30
Art. 45.- Pagamenti in acconto.....	30
Art. 46.- Materiali e difetti di costruzione.....	31
Art. 47.- Controlli e verifiche	31
Art. 48.- Conto finale e pagamenti a saldo	31
Art. 49.- Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo	32
Art. 50.- Tracciabilità dei flussi finanziari	32
CAPO VII – ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI	33
Art. 51.- Direzione dei lavori e ordini di servizio	33
Art. 52.- Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore e Responsabilità tecnica	34
Art. 53.- Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione	35
Art. 54.- Ultimazione dei lavori	35
Art. 55.- Presa in consegna dei lavori ultimati	35
Art. 56.- Certificato di regolare esecuzione	35
Art. 57.- Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	35
Art. 58.- Sicurezza nei cantieri.....	36
Art. 59.- Piano Operativo di Sicurezza.....	38
Art. 60.- Danni a cose e persone.	38
CAPO VIII - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	39
Art. 61.- Obblighi a carico dell’impresa.....	39
Art. 62.- Oneri a carico dell’impresa.	39
Art. 63.- Adempimenti in materia di antimafia	40

TITOLO I – NORME RELATIVE ALL'APPALTO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.-Definizioni

Ai fini del presente contratto, nel seguito si intende:

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000: "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" : abrogati i seguenti art. 5 (comma 1 lettera i), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 e 37;

D. LGS. 50/2016: il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 "**Codice dei Contratti** pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE" e successive modifiche ed integrazioni;

D.L. n. 244 del 30/12/2016: proroga e definizioni dei termini.

D. LGS 19/04/2017: il Decreto Legislativo 19 Aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 50/2016;

L. n. 96 del 21/06/2017: la Legge del 21 Giugno 2017 n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo";

Regolamento: il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" di seguito denominato "**Regolamento**" – in parte abrogato dal D. Lgs. N. 50/2016 (articoli che restano in vigore: da 14 a 43; da 60 a 96; da 178 a 210; da 215 a 238; da 239 a 248 e 251; da 343 a 356)

Linee guida ANAC

Capitolato Generale: il Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici di cui al Decreto 19 Aprile 2000, n.145 solo per i seguenti artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 32, 35 e 36;

Capitolato Speciale di Appalto: il Capitolato Speciale dei lavori o Specifiche Tecniche da eseguire oggetto del presente appalto.

Nel seguito si intende altresì:

a. Stazione Appaltante: Comune di La Loggia, che conferirà all'Appaltatore l'incarico relativo ai lavori oggetto dell'appalto.

b. Appaltatore: l'Impresa che, con la firma del Contratto, si impegna a realizzare i lavori oggetto dell'appalto.

c. Contraenti o Parti: l'Appaltatore e la Stazione Appaltante.

d. Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.

e. Giorni lavorativi: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dalla Stato a tutti gli effetti civili (Legge n. 260 del 27.5.1949, Legge n. 54 del 5.3.1977, Legge n. 792 del 28.12.1985 e s.m.i).

f. Elaborati Progettuali Esecutivi: L'insieme degli elaborati (disegni, relazioni tecniche, relazioni di calcolo, computi metrici, armature, schemi, cronoprogrammi, note tecniche,ecc.), sviluppati dal Progettista atti a produrre anche per fasi funzionali il progetto Esecutivo cantierabile;

g. Responsabile del Procedimento: Il rappresentante del Committente delegato alla gestione del presente Contratto.

h. Responsabile dei Lavori: la persona fisica incaricata dal Committente per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute ai sensi degli Artt. 89 e 90 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche che

coincide con il Responsabile del Procedimento.

i. Coordinatore per l'esecuzione: la persona fisica incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui agli artt. n. 89 e n. 92 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

l. Direttore dei Lavori: La persona fisica designata a svolgere il compito di Direzione Lavori ai sensi e per gli effetti della vigente normativa (art.101 del D. Lgs. n. 50/2016).

m. Ispettore di cantiere: il collaboratore del Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori stessi con le funzioni previste all'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016.

n. Direttore Tecnico di cantiere: persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali designato dall'Appaltatore a rappresentarlo ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale ed a svolgere i compiti e ad assumere le responsabilità precisate all'art. 11 del presente contratto.

o. Capo cantiere: il soggetto incaricato dall'Appaltatore quale assistente del Direttore di cantiere responsabile per l'esecuzione delle lavorazioni.

p. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi come definito dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche: la persona fisica designata dall'Appaltatore quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

q. S.A.L.: Stato Avanzamento Lavori.

Art. 2.-Oggetto del contratto e descrizione delle opere

La Stazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una **NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN STRADA NIZZA E di un COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE PER IL CIMITERO**.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessarie per eseguire compiutamente le opere oggetto dell'appalto secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite nel Progetto esecutivo ed in tutti gli atti e documenti allegati o richiamati nel presente contratto.

Gli interventi presi in esame nel presente progetto esecutivo sono stati concepiti allo scopo di mettere in sicurezza l'intersezione tra via Vinovo e Strada Nizza e garantire un collegamento sicuro per l'utenza debole tra Strada Nizza, il cimitero e via Papa Giovanni Paolo II e la scuola.

L'intervento prevede essenzialmente la trasformazione dell'attuale intersezione, regolamentata mediante precedenza, in una nuova rotatoria compatta di 29 m di diametro esterno ai sensi del D.M. 19-04-2006.

La nuova rotatoria sarà organizzata con 3 rami di innesto su un anello circolatorio di 7m di larghezza ed una fascia valicabile aggiuntiva di 1,5m a protezione dell'isola centrale invalicabile sistemata a verde.

Il progetto prevede anche la realizzazione di nuovo percorso ciclopeditonale di collegamento tra la nuova rotatoria e il cimitero di La Loggia. Il nuovo tracciato, in sede propria su rilevato, si sviluppa parallelamente a via Vinovo ed è rappresentato da un percorso ciclabile bidirezionale promiscuo ad un camminamento pedonale.

Sono previsti anche dei nuovi camminamenti pedonali per garantire la continuità di attraversamento alle utenze deboli ivi presenti sia nella nuova intersezione che sulla via Papa Giovanni Paolo II

Nello specifico è previsto un nuovo attraversamento pedonale dotato di impianto semaforico a chiamata in prossimità del Cimitero.

Art. 3.-Modalità di esecuzione del contratto

Il contratto è stipulato “misura” ai sensi dell'articolo dell'art. 59 c. 5-bis del D.Lgs. 50/2016

Il verbale di gara avrà efficacia di contratto immediatamente operativo per l'aggiudicatario, mentre sarà confermato per la Stazione Appaltante dalla esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione della propria offerta, dà atto a tutti gli effetti di legge e di contratto:

- a) di aver preso accurata visione del progetto esecutivo posto a base di gara e averlo ritenuto esauriente riconoscendolo a norma di legge ed a regola d'arte e tale da consentire una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto dell'appalto.
- b) di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del contratto e del Capitolato Speciale e di tutti gli elaborati ivi allegati che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- c) di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari, nonché le condizioni di viabilità e di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, che possono influire sulla determinazione della propria offerta;
- d) di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti, per fornire le opere a regola d'arte e funzionanti e pertanto di aver giudicato il prezzo offerto equo e remunerativo;
- e) di aver preso atto che gli importi esposti nelle stime delle opere sono derivati dagli elaborati progettuali allegati ai documenti d'appalto (elenco prezzi, computi e stime) e che gli importi delle Opere a misura posti a base d'asta per l'indizione della gara, sono derivati dagli elaborati progettuali allegati ai documenti d'appalto;
- f) di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- g) di avere preso visione dell'importo degli oneri per la sicurezza ritenendoli sufficienti all'esecuzione delle opere in oggetto e di impegnarsi ad eseguire le stesse secondo le indicazioni che saranno riportate nel piano di sicurezza dei cantieri che verrà fornito dalla S.A. unitamente alla progettazione esecutiva consapevole che il piano potrà essere integrato dalla ditta Appaltatrice stessa con le valutazioni dei rischi specifici per le singole mansioni in funzione del personale, delle macchine e delle attrezzature in dotazione dell'Appaltatore ed impiegate nello sviluppo dei lavori, mediante la predisposizione di un piano operativo di sicurezza in sintonia con i disposti del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- h) di aver preso particolareggiata e perfetta conoscenza delle “Condizioni contrattuali di carattere generale riportate nel CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI” D.M. 19 aprile 2000, n. 145
- i) di accettare le indicazioni riportate negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte – Edizione 2020 complete di prescrizioni tecniche ed esecutive;
- j) di adempiere all'interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Accettando di eseguire il contratto d'appalto, l'Appaltatore conferma, senza riserva alcuna, la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell'ex art. 106, c. 2, D.P.R. n° 207/2010.

Ai sensi dell'ex art. 106, c. 3, del D.P.R. n° 207/2010 le condizioni oggetto della conferma della dichiarazione di cui al precedente periodo consentono l'immediata esecuzione dei lavori, come da verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate

dal Codice Civile. L'Appaltatore quindi dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Pertanto l'Appaltatore dichiara di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e perfettamente eseguibile e, pertanto, di assumersi la totale responsabilità sia del progetto che dell'esecuzione dell'opera.

Art. 4.- Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'Appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'art. 3 del presente contratto.

Art. 5.- Ammontare del contratto

Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice dei Contratti, il corrispettivo massimo di lavori affidabili, al netto del ribasso d'asta e comprensivo dei costi per la sicurezza, è pari ad € 382.700,00 oltre IVA, come risulta dal seguente prospetto:

a	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 372.700,00
	di cui manodopera	€ 131.912,54
b	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00

Importo complessivo dei lavori a misura: a + b € 382.700,00

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza, gli stessi sono stati individuati mediante valutazione analitica dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.

Il valore degli oneri indicato potrà essere oggetto di revisione da parte del Coordinatore per la Sicurezza nel caso in cui si rendesse necessario in corso d'opera.

In particolare, alla luce della recente emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni in materia Covid-19 emanate nel periodo di emergenza dalle varie Autorità Competenti, potrebbe rendersi necessario incrementare gli oneri specifici al fine di riconoscere all'Impresa eventuali dotazioni aggiuntive necessarie a fronteggiare tale tipologia di rischio.

Tuttavia, poiché ad oggi viene indicata nel 30 aprile 2021 (con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021) la data prevista come termine dell'emergenza nazionale e tale data è precedente alle previsioni di avvio delle attività di cantiere, si è deciso di non inserire in fase di progetto la valutazione delle misure (e i relativi oneri) da applicare nel caso dovesse ripresentarsi la necessità di lavorare durante l'emergenza sanitaria.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante verrà stabilito in avanzamento alla luce dell'attività eseguita in base al cronoprogramma dei lavori.

In particolare, i lavori saranno contabilizzati "a misura" utilizzando i prezzi ottenuti dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara sull'Elenco Prezzi di riferimento, desunto dal Prezzario Regione Piemonte 2020. Il ribasso offerto sarà applicato anche ad eventuali prezzi non riportati in Elenco Prezzi, ma contenuti nel prezzario così come ai nuovi prezzi che si rendesse necessario concordare in corso d'opera.

Il prezzo comprenderà tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d'arte.

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale all'Elenco prezzi unitari progettuale e comprendono:

- materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- lavori: le spese per la completa esecuzione dell'intervento;
- altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità

Solo in casi eccezionali, di mancanza di una voce adeguata sia in elenco prezzi che nel Prezzario Regionale, le lavorazioni saranno contabilizzate in economia.

L'appalto non potrà comunque determinare un impegno finanziario per la Stazione Appaltante superiore rispetto agli stanziamenti stabiliti in bilancio.

Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al D.Lgs. n° 81/2008.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

Art. 6.- Corrispettivo e sua invariabilità

L'importo a base d'appalto, ribassato sulla base dell'offerta dell'Appaltatore, varrà quale prezzo contrattuale per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, definite nei minimi particolari per dare le opere compiute a regola d'arte.

Tale prezzo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

Il prezzo a misura è fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventualità.

In particolare con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate:

- a) tutte le spese relative agli oneri di tutte le opere da eseguirsi, nessuna esclusa;
- b) tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- c) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- d) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in contratto.

Art. 7.- Variazioni al progetto ed al corrispettivo

Si richiama la disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di cui agli artt. 43, comma 8.

Eventuali modifiche o varianti saranno valutate conteggiando i lavori in più o in meno ricorrendo ai prezzi unitari in elenco allegati al presente schema di contratto.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire, su richiesta della Direzione Lavori, e previa accettazione del piano di sicurezza opportunamente modificato e/o adattato da parte del Coordinatore per l'esecuzione, eventuali lavori supplementari, di natura strettamente attinente l'oggetto del presente contratto che saranno quantificati in contraddittorio con la Direzione Lavori in base ai prezzi unitari dell'Elenco Prezzi di contratto.

Nel caso in cui occorra eseguire lavorazioni non previste in contratto e/o impiegare materiali di specie diversa da quelli previsti nel medesimo, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti, negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte –valido per l'anno 2020 – ovvero, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di

lavorazioni analoghe previste in contratto, ovvero, infine, nel caso in cui sia impossibile utilizzare anche tale criterio, ricavandoli mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel predetto Prezziario della Regione Piemonte ovvero, in difetto, i prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data dell'offerta.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso medio che risulterà a seguito dell'offerta dell'Appaltatore.

I nuovi prezzi verranno determinati da S.A. qualora l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati ed approvati, si applicherà la procedura di cui alle linee guida ANAC.

In ogni caso, l'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere l'eliminazione delle varianti non indispensabili introdotte arbitrariamente dall'Appaltatore anche se queste non importano una diminuzione di valore dell'opera e anche se non comportano un aumento. Resta salva la facoltà del Direttore dei Lavori di riconoscere indispensabili le variazioni introdotte dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad evidenziare eventuali erroneità delle prescrizioni progettuali, delle varianti apportate al progetto iniziale o problematiche relative alla modifica e/o adattamento del piano di sicurezza: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.

I prezzi relativi alle procedure, agli apprestamenti, alle attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono contabilizzati con specifiche voci o risultano compresi negli importi assegnati alle singole lavorazioni.

Art. 8.- Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili

Ai sensi dell'art. 61, del DPR 207/2010 e s.m.i. e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

<i>Tipologia Lavori</i>	<i>Categoria</i>	<i>Euro</i>	<i>Classifica</i>	<i>Percentuale</i>
Lavori stradali	OG 3	€ 338.471,66	II	88,4%
Impianti pubblica illuminazione	OG 10	€ 44.228,34	I	11,6%

Art. 9.- Procedura di selezione e criterio di aggiudicazione dell'appalto

La procedura di selezione del contraente avverrà tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b del D.L. n. 76 del 16/07/2020 così come convertito nella legge n. 120 del 11/09/2020, il quale modifica l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di lavori sotto soglia, fino al milione di euro.

Il criterio di aggiudicazione applicato sarà quello del minor prezzo (art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016), mediante unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice, in caso di offerte pervenute in numero pari o superiore a 5, ai sensi dell'art. 97 comma 3 - bis così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019.

Art. 10.- Descrizione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono state riassunte all'art. 2 delle presenti Clausole Contrattuali e all'interno della Relazione tecnica, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori in fase esecutiva.

I lavori saranno eseguiti seguendo la suddivisione in "tratti" delle vie oggetto di riqualificazione, secondo le fasi indicate nell'apposito allegato del PSC.

Eventuali proposte di modifica alle modalità di avanzamento del cantiere, proposte dall'impresa appaltatrice, dovranno preventivamente essere condivise ed approvate dalla Stazione Appaltante.

Art. 11.- Forma del contratto di appalto

Il contratto sarà stipulato nelle forme indicate all'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016, dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e nei termini di cui all'art. 32 c. 8 e 10b del medesimo decreto.

La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l'Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE**Art. 12.- Documenti contrattuali**

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- le presenti clausole contrattuali dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore
- il Capitolato Speciale di Appalto specificazione delle prescrizioni tecniche
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145 per gli articoli in vigore;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco prezzi unitari del prezzo regionale della Regione Piemonte;
- i piani di sicurezza previsti dal presente elaborato;
- il cronoprogramma dei lavori.
- le polizze di garanzia.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei Contratti;
- il Regolamento generale, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n° 81/2008, con i relativi allegati;
- la legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019
- la legge n. 120 del 11 settembre 2020, di conversione del D.L. n.76 del 16 luglio 2020

Non fa invece parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali il Computo Metrico Estimativo che assolve ad una funzione "esplicativa" dell'Appalto e di supporto agli offerenti per la formulazione della propria offerta, definendo i quantitativi delle principali lavorazioni o forniture. Il Computo Metrico Estimativo non costituisce vincolo per la Stazione Appaltante per i quantitativi di lavori in esso inseriti;

Art. 13.- Interpretazione del contratto e delle Clausole contrattuali

In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell'ordine di lavoro dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.

In caso di norme delle presenti Clausole Contrattuali tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 14.- Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto

La sottoscrizione del contratto d'appalto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e dell'ordine di lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente appalto di lavori, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Direttore Lavori, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

La stipulazione del contratto è subordinata:

a) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:

- dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
- dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
- del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

b) alla presentazione delle garanzie di legge e, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione (C.A.R.) e una garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la stazione Appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;

c) alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori (secondo l'art. 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016);

d) alla consegna al Responsabile Unico del Procedimento del Piano Operativo di Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

e) alla dichiarazione su carta intestata aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo dell'attività formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già eseguita;

e) se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali

di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n° 187, attuativo dell'art. 17, terzo comma, della legge n° 55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;

f) al versamento delle spese contrattuali.

A tal fine, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della "proposta di aggiudicazione", l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto.

All'aggiudicatario verrà anche richiesto, contestualmente alla comunicazione della proposta di aggiudicazione, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare.

All'esito positivo delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l'aggiudicazione diventa efficace (art. 32 c.7 D.Lgs. 50/2016) e l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.

Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente art., il Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni, e al riaffidamento.

Ai sensi dell'art. 32 c.9 del D.Lgs. 50/2016 il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipulazione del contratto avrà luogo comunque **entro 60 giorni** a decorrere dall'efficacia dell'aggiudicazione (art. 32 c.8 D.Lgs. 50/2016). I lavori potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso.

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla stazione appaltante in ogni fase in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Art. 15.- Cessione del contratto

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'appalto oggetto del presente contratto.

Art. 16.- Imposte e oneri fiscali.

Il corrispettivo offerto dalla Ditta è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

Art. 17.- Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del DM n. 145/00, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del DM n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del DM n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,

sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio dei rappresentanti legali così come previsti del medesimo articolo deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 18.- Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi e adempimenti in materia di previdenza ed assistenza

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso di cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido nei confronti del Committente, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché ove tenuto alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in legge con D.P.R. n. 1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici anche per quanto riguarda i Subappaltatori.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento adotterà le misure previste dall'ex art.5 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici dovranno presentare al Committente, prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ogni trimestre, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dal Committente o ad essa segnalata dalle Casse Edili o dall'I.N.A.I.L. o da altri Enti, si procederà ai sensi dell'ex art.4 comma 2 del D.P.R. 207/2010.

TITOLO II – NORME COMUNI RELATIVE AL CONTRATTO

CAPO I – GARANZIE

Art. 19.- Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 1, c. 4 del Decreto Legge n.76/2020 per la seguente procedura è prevista l'esenzione dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 20.- Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, l'esecutore dei lavori è obbligato alla costituzione di una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di importo pari alla percentuale dell'importo contrattuale, definita in funzione del ribasso offerto, così come riportato al comma 1.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n° 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, in conformità al Codice dei Contratti.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La stessa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito e lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente.

Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 103, la Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale

della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria

Art. 21.- Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, con riferimento alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

Art. 22.- Assicurazioni a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda al suo interno anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori..

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo di ciascun contratto applicativo e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del D.P.R.

207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO II - SUBAPPALTO

Art. 23.- Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'affidamento in subappalto è consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) considerata la sentenza del 26 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito ai subappalti, analizzate e valutate appositamente le caratteristiche intrinseche e la natura dei lavori previsti dal presente appalto si stabilisce che i lavori appartenenti alla categoria prevalente (OG 3), potranno essere subappaltati previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel limite del 50% dell'importo della categoria stessa in ragione dell'essenzialità delle prestazioni che costituiscono l'oggetto principale dell'appalto.
- b) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105 comma 4 c). L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- d) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
 - 3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia (fino all'attivazione della Banca dati e comunque fino al termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011) acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 (dopo l'attivazione della Banca dati e comunque trascorso il termine di cui all'articolo 99, comma 2-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011)

acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere sospeso (in attesa di rilascio DURC e/o verifica di requisiti di ordine generale e speciale) e prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a Euro 100.000,00, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, nel contratto di subappalto deve essere fatto chiaro ed unico riferimento ai prezzi applicati che devono essere quelli unitari di aggiudicazione, affidati con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento);
- b) l'affidatario è tenuto a corrispondere gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso: nel contratto di subappalto gli oneri per la sicurezza devono essere chiaramente indicati e separati dall'importo dei lavori affidati. Se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi pur facendone parte sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Art. 24.- Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei lavori e il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n° 81/2008 (se nominato) e il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n° 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice dei Contratti e ai fini delle presenti Clausole contrattuali, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore ad € 100.000,00 e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato) almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, del Codice dei contratti e ai fini del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'art. 47 in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 25.- Pagamento dei subappaltatori

Nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'art. 105 c. 13 a) del Codice, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Il pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti da parte della Stazione Appaltante è subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

La Stazione Appaltante provvede altresì al pagamento dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.

In tutti gli altri casi l'Appaltatore provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ed è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 26.- Distacco di manodopera

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In tutti gli altri casi provvede l'appaltatore al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti ed è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione appaltante provvede altresì al pagamento dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

CAPO III – TERMINI DI ESECUZIONE

Art. 27.- Inizio e ultimazione dei lavori - termini

I lavori dovranno svolgersi in conformità al programma di esecuzione dei lavori, che fa parte integrante del presente schema di contratto ed al conseguente programma lavori operativo che l'Appaltatore è tenuto a presentare prima dell'inizio dei lavori.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 165 gg (diconsi centosessantacinque) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree, si applicherà l'articolo 154 comma 7 del Regolamento. In caso di urgenza l'Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.

In caso di consegna parziale l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, con le accennate esclusioni, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 199 del Regolamento.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e per gli effetti di cui alle linee guida dell'ANAC.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'ex art. 159 comma 13 del D.P.R. n. 207/2010.

La S.A., si riserva il diritto d'intervenire, nel caso che riterrà più opportuno, allo scopo di non ritardare i termini anzidetti d'ultimazione dei lavori. Si richiama in tal senso l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs 50/2016, ai fini della determinazione del periodo di ritardo per l'applicazione delle penali si applica l'ex art. 159, comma 14, del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 28.- Sospensioni, ripresa e proroghe dei lavori

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, D. Lgs. 50/2016; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni

dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Per quanto attiene le operazioni di manutenzione ordinaria delle strade non potranno avere luogo sospensioni dei cantieri, se non espressamente autorizzate dalla direzione lavori, e gli stessi dovranno essere portati a termine operando continuativamente al fine di limitare nel tempo i disagi alla circolazione stradale.

Art. 29.- Penale per ritardo - premio di accelerazione

L'Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali in caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere.

In particolare, la misura delle penali è sin d'ora quantificata in un importo **pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo** rispetto ai termini offerti e alle date concordate da cronoprogramma lavori, in ragione dell'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 113-bis c. 4 del D.Lgs 50/2016.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale: qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto;

Rimane ferma la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. L'applicazione delle penali, infatti, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

L'applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- le penali potranno essere applicate soltanto previa contestazione scritta all'Appaltatore, nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
- l'Appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
- la Direzione Lavori valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e relazionerà al Responsabile del Procedimento che adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;
- in caso di applicazione della penale contrattuale, la stessa verrà contabilizzata in detrazione dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento.

Comunque l'ammontare delle penali complessivamente non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale pena la scissione del contratto. (ex art. 145 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010).

Non sono previsti premi di accelerazione.

Art. 30.- Lavoro notturno e festivo

Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 27 del DM 145/2000, ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all'appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

Art. 31.- Recesso dal contratto

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite (art. 109 D.Lgs. 50/2016).

Il recesso del Committente deve essere comunicato all'esecutore con lettera raccomandata r.r. o tramite posta elettronica certificata con un preavviso minimo di venti giorni decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

L'Esecutore è obbligato a effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comunicazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'Esecutore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

Art. 32.- Risoluzione del contratto – Fallimento dell'appaltatore

Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la S.A. si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con l'Appaltatore.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la S.A. procede ai sensi dell'art. 108 e ss. del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

In tal caso qualora l'inadempimento permanga la S.A. si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di ultimazione dei lavori, compresa la prosecuzione d'ufficio dei lavori stessi, utilizzando a tale fine la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che la S.A. dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore. Resta comunque fermo il diritto del Comune di La Loggia di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto della S.A. a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. le seguenti fattispecie:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto illegittimo o abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- i) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nella ricorrenza di tali fattispecie si procede ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore, si applica l'art. 37 comma 17 e 18 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. .

In ogni caso, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte del Committente ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il Curatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, il Committente ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei lavori.

Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal presente Capitolato circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto di materiali, è fissato d'accordo con il curatore; in caso di disaccordo sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Torino.

Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.

Art. 33.- Giurisdizione e foro competente

Tutte le controversie inerenti il presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale. Il Foro competente è quello di Torino.

Art. 34.- Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali indicati nel contratto di appalto, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla direzione lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo

interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 35.- Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono ceduti all'Appaltatore il quale ne ha tenuto conto nel formulare la propria offerta.

Il Committente cede detti materiali all'Appaltatore e precisa che il relativo prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato dedotto dall'importo netto dei lavori.

Art. 36.- Prestazioni in economia

Il Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ha l'obbligo di adempiere la fornitura di mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. Le prestazioni di manodopera per lavori retribuiti in economia vengono calcolate e compensate ad ora intera o frazione di mezz'ora.

Le prestazioni in economia saranno corrisposte per la mano d'opera con i prezzi desunti dalle tabelle compilate bimestralmente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi e vigenti al momento della prestazione, mentre per i materiali, noli e trasporti con i prezzi ricavati dal prezziario della Regione Piemonte – edizione 2020. Solo i costi della manodopera saranno incrementati delle maggiorazioni del 14% per spese generali e del 10 % per utili all'Appaltatore da computarsi sull'importo già aumentato del 14%.

Gli importi così ottenuti saranno assoggettati al ribasso medio derivante dall'offerta dell'Appaltatore. Per la sola mano d'opera il ribasso sarà applicato al solo importo delle spese generali e dell'utile.

Il Committente si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di determinati lavori in economia ed a misura, prolungando il normale orario di lavoro sino al limite di 24 ore su 24, tanto nei giorni feriali come nelle giornate festive.

In tal caso, verranno applicate le maggiorazioni di cui al CCNL per gli Edili ed Affini vigente al momento della prestazione relative a prestazioni in orario diurno feriale, notturno feriale, orario festivo ed orario notturno festivo, restando inteso che per eventuali prestazioni straordinarie che l'Impresa, a sua discrezione, ritenesse opportuno effettuare, nessun maggior compenso verrà riconosciuto.

Si intende per lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22.00 alle ore 6.00 – per lavoro festivo quello relativo ai giorni ritenuti tali dal calendario civile – per lavoro notturno festivo quello dalle ore 0 (zero) del giorno festivo alle ore 6.00 e dalle ore 22.00 alle ore 24.00 dello stesso giorno.

CAPO IV - ACCORDI BONARI E CONTROVERSIE

Art. 37.- Accordo bonario e transazioni

Ai sensi dell'articolo 205, del Codice, se, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni:

- a) Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo precedentemente indicato, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
- b) Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
- c) Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore precedentemente indicato.
- d) Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto b, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto b.
- e) L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 38.- Definizione delle controversie.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 60 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta:

- a) al Tribunale delle imprese presso la Corte d'Appello di Torino, qualora l'importo del contratto stipulato sia superiore alla soglia di rilievo comunitario e l'appaltatore, o una delle imprese in caso di consorzio o raggruppamento temporaneo, sia una società di capitali o una società cooperativa;
- b) al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Torino qualora non ricorra anche una sola delle condizioni di cui alla lettera a).

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

CAPO V – NORME TECNICHE E PREZZI**Art. 39.- Norme per la misurazione e valutazione delle opere.**

I lavori saranno valutati **a misura** con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.

Per la retribuzione di eventuali lavori in orario notturno si fa riferimento a quanto riportato al paragrafo dedicato.

Non è prevista la contabilizzazione di interventi in economia. Qualora questo si rendesse necessario per far fronte a particolari esigenze emerse nello svolgimento dell'appalto sarà indispensabile la condivisione preventiva delle modalità d'intervento e di retribuzione dello stesso.

In ogni caso spetta alla Direzione Lavori determinare quali particolari lavori siano da eseguirsi in regime di economia e pertanto esplicitamente autorizzati.

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere e, comunque, di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisoria eventualmente necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

Le misure dei lavori ed altri rilievi dovranno essere presi da un incaricato della stazione appaltante in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro delle misure.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure d'opere e somministrazioni che successivamente, con il

procedere dei lavori, non si potessero più accertare, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovesse essere posato e misurato prima del collocamento in opera.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto e precisato nell'ordinativo dei lavori da eseguire.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.

I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante.

Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel contratto; tutte le opere e tutte le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa. La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati.

Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La Direzione Lavori provvederà alla valutazione puntuale della congruità della rendicontazione sulla base delle verifiche effettuate e della tipologia di interventi eseguiti. La successiva emissione delle fatturazioni potrà avere luogo solamente a seguito di approvazione della rendicontazione da parte della Direzione Lavori e dell'esecuzione come indicato nel presente capitolato.

Art. 40.- Elenco dei prezzi unitari.

Nel Prezzario delle Opere Pubbliche Regione Piemonte facenti parte integrante del presente capitolato sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori, le somministrazioni ed i servizi oggetto dei singoli appalti specifici. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;

d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. I vari titoli dell'elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto "chiavi in mano", e secondo la perfetta regola d'arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

e) il materiale rimosso (porzioni di pavimentazioni bituminose, materiale proveniente dagli scavi, parti di tubazioni danneggiate, etc.) dovrà essere conferito alle pubbliche discariche a cura dell'impresa aggiudicataria. A quest'ultima verrà riconosciuto l'indennizzo per il trasporto e per le spese di smaltimento se tale onere non sia già compreso all'interno della relativa voce di elenco prezzi. Qualora la D.L. valutasse ancora recuperabile parte del materiale, questo, depurato dai rottami, dovrà essere

portato senza alcun aggravio di spesa ai Magazzini Comunali indicati dalla D.L.;

f) i prezzi unitari posti a base dell'appalto comprendono gli oneri fiscali, le spese generali e gli utili dell'imprenditore. Essi tengono conto anche dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale degli operai e dei dispositivi di segnalazione necessari (segnali per sbarramenti, deviazioni, coni, delineatori, cavalletti, transenne, dispositivi di illuminazione, ecc.) previsti dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e dalle Circolari Ministeriali e dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;

g) i prezzi delle opere finite si intendono comprensivi di tutti i lavori preliminari, delle operazioni di tracciamento e degli oneri particolari da sostenersi già descritti dalle presenti Clausole Contrattuali;

h) nell'esecuzione dei lavori previste nel presente appalto, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza dell'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori stessi.

Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

I prezzi unitari dell'appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto diversamente del Codice.

Nel caso in cui siano ordinati lavori i cui prezzi unitari non sono compresi negli elenchi sopraccitati, verranno utilizzati i prezzi unitari derivanti da un'analisi prezzi effettuata con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta formalizzata mediante apposito verbale concordamento nuovi prezzi.

Nel caso invece in cui siano ordinati lavori i cui prezzi unitari rientrino nelle sezioni citate non sarà necessario redigere alcun verbale.

Qualora in sede di contabilizzazione si debbano utilizzare delle ore in economia, necessarie per la tipologia della lavorazione, i prezzi della relativa manodopera si intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore il giorno della prima seduta di gara dell'appalto in oggetto, maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili. La variazione offerta in sede di gara sarà applicata solo alla maggiorazione del 24,30% di cui sopra.

Art. 41.- Forniture a piè d'opera

Il prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti alla ditta nel luogo stabilito dalla Direzione dei Lavori. I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.

Art. 42.- Lavori eventuali non previsti – nuovi prezzi

Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga l'esecuzione di manutenzioni o forniture non comprese nell'elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge. I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale. I prezzi indicati nell'allegato elenco, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di vigenza del presente appalto, salvo l'aggiornamento come stabilito nel presente capitolato.

Art. 43.- Invariabilità dei prezzi

Nel corso del presente appalto non si procederà alla revisione dei prezzi e non si applicherà il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA**Art. 44.- Anticipazione e relativa fideiussione**

Per l'anticipazione si applica quanto previsto all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 ed eventualmente all'art. 207 della legge n. 77 del 17/07/2020.

Entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori viene corrisposta all'appaltatore un'anticipazione del prezzo calcolata nella misura del 20 per cento (fino ad un massimo del 30%) del valore di contratto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo una previsione dei lavori da eseguire. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 45.- Pagamenti in acconto

Sulla base delle risultanze della contabilità dei lavori valutati con le modalità descritte al precedente art. 30, l'Impresa ha diritto al pagamento di rate in acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunga un importo (comprensivo degli oneri per la sicurezza) non inferiore ad € 90.000,00, al netto del ribasso d'asta contrattuale e della ritenuta di cui al paragrafo successivo.

I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, di cui al relativo importo dell'art. 4, verranno liquidati secondo percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d'avanzamento.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Dalla data di emissione degli stati di avanzamento decorrono i termini per l'emissione del certificato di pagamento fissati entro un massimo di 7 (sette) giorni dal c.1 art. 113-bis D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della Legge n° 136/2010.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente articolo.

Se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 3,00 % (tre per cento) dell'importo contrattuale medesimo.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 31. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;
- b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

Art. 46.- Materiali e difetti di costruzione

L'Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per l'accettazione dei materiali valgono le linee guida dell'ANAC del 29/06/2016.

L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni degli 16 e 17 del Capitolato Generale, nonché quelle specifiche contenute nel Capitolato Speciale. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà l'art 18 del Capitolato Generale.

Art. 47.- Controlli e verifiche

Durante il corso dei lavori il Committente e la Direzione dei Lavori potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. Si richiamano inoltre gli oneri dell'Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti fino al collaudo provvisorio.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo al Committente.

Art. 48.- Conto finale e pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, costituita ai sensi del precedente art. 45.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 45, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo avverrà previa:

a) **Presentazione di polizza fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016** pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione

b) **Presentazione, da parte dell'appaltatore, entro max 20 gg. dalla data dell'ultimo intervenuto pagamento nei suoi confronti, delle fatture quietanzate di eventuali sub fornitori operanti in cantiere** (nel caso in cui il pagamento degli stessi non sia avvenuto direttamente dalla Stazione Appaltante).

c) **Presentazione di regolare fattura fiscale**

L'Appaltatore è consapevole ed accetta che il termine per il pagamento della rata di saldo decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a), b) e c) da parte sua in forma completa.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (entro 24 mesi).

Art. 49.- Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e saldo

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita per legge.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 48 per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 50.- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'art. 39.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento devono rispettare le seguenti clausole:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati precedentemente dichiarati;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n° 136/2010 la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n° 136/2010.

Le clausole di cui al presente art. devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

CAPO VII – ESECUZIONE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 51.- Direzione dei lavori e ordini di servizio

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il compito fra l'altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione dei lavori avvenga a regola d'arte ed in conformità al progetto.

Il Direttore dei Lavori potrà incaricare altre persone che potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

I controlli e le verifiche effettuate nel corso dei lavori dalla Direzione dei Lavori non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suo fornitori.

Avrà pure la facoltà di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.

Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito.

E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato.

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per la firma dei libretti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione.

Per quanto attiene la manutenzione ordinaria delle strade l'appaltatore è tenuto a tenere costantemente informata la Direzione Lavori dei programmi di intervento e delle tempistiche previste, richiedendo tempestivamente indicazioni tecniche eventualmente necessarie per l'esecuzione dei lavori. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

Art. 52.- Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore e Responsabilità tecnica

L'Appaltatore, dovrà dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore di cantiere o Capo cantiere) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico dei lavori oggetto dell'appalto, il quale abbia doti di responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione Lavori ed il Personale della stazione appaltante. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve dare comunicazione scritta del nominativo alla stazione appaltante.

Il Direttore di cantiere o Capo cantiere deve, per tutta la durata degli appalti affidati, garantire la presenza continua sul luogo dei lavori. Tale persona assume, nei confronti della stazione appaltante, della Direzione Lavori, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell'esecuzione dell'appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale.

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del Direttore di cantiere o Capo cantiere, previa motivata comunicazione all'Appaltatore.

Analogamente, il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere o Capo cantiere, così anche come del personale dell'appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore, tramite il Direttore di cantiere o il Capo cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall'appalto.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Il personale che l'Appaltatore destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto. Per quanto attiene i lavori di manutenzione ordinaria delle strade il referente tecnico dell'appaltatore dovrà essere un unico soggetto il quale sia titolato a tenere i contatti con la direzione lavori.

Art. 53.- Prove e verifiche nel corso dell'esecuzione

L'impresa nel corso degli appalti aggiudicati in forza del presente appalto, sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate della stazione appaltante, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità. I risultati ottenuti nei laboratori incaricati delle verifiche saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o componenti; in tal caso le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

L'Impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni dei lavori che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

Art. 54.- Ultimazione dei lavori

Alla scadenza dei lavori il Direttore dei Lavori - a fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori – procede ad effettuare i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e a rilasciare tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste in caso di ritardata esecuzione.

Art. 55.- Presa in consegna dei lavori ultimati

Nei soli casi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 230 del DPR 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 56.- Certificato di regolare esecuzione

Per quanto attiene i lavori oggetto del presente appalto, in ragione dell'importo complessivo dei lavori, il collaudo finale è costituito dal Certificato di Regolare Esecuzione.

Lo stesso verrà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione di cui al precedente art. 43, come previsto all'art. 102 c. 2 del Codice.

Art. 57.- Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.Lgs. n° 81/2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) la conferma dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n° 81/2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n° 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n° 81/2008;
- g) una dichiarazione di accettazione delle Linee guida per la redazione dei singoli Piani di Sicurezza e di coordinamento;
- h) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere e la dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell'Appaltatore.

Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n° 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del D.Lgs. n° 81/2008.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 58.- Sicurezza nei cantieri

La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti. L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri. Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli

addetti dovrà essere inviata al Responsabile della stazione Appaltante primo dell'attivazione dei singoli cantieri.

Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa Amministrazione che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso.

Questa Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Amministrazione che delle autorità competenti.

Prima dell'inizio dell'appalto l'impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP dell'Amministrazione in data da concordare fra le parti.

Prima dell'inizio del lavoro, l'Impresa appaltatrice dovrà consegnare direttamente al CSE o attraverso la stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza secondo i contenuti minimi individuati nell'Allegato XV, art. 3 del D.Lgs 81/2008., ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi.

Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 e smi questa stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'appalto.

Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono

provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n° 136 del 2010.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 e smi questa stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'appalto.

Art. 59.- Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei cantieri e nell'esecuzione dei lavori.

Tale piano è redatto con riferimento allo specifico appalto, contestualizzato sul territorio del comune di Grugliasco e deve analizzare, tra l'altro, gli aspetti di interferenza tra l'ambiente esterno e l'installazione del cantiere su strada.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante (e/o al CSE), per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. Ai sensi dell'art. 105, comma 17, del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n° 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. n° 81/2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza o della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 60.- Danni a cose e persone.

La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'amministrazione. L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'Amministrazione sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Amministrazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa.

A tale scopo l'Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

CAPO VIII - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 61.- Obblighi a carico dell'impresa.

Oltre a quanto stabilito nel seguito del presente capitolato per le diverse tipologie di prestazioni richieste, sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente contratto. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.

Art. 62.- Oneri a carico dell'impresa.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- a. l'approntamento e l'organizzazione dei lavori su più cantieri paralleli, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;
- b. l'approntamento e l'apposizione dei cartelli indicanti l'ente appaltante, il tipo di opera in esecuzione, la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilirà la Direzione dei Lavori ove necessario;
- c. l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l'apposizione della segnaletica stradale e di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d'istituto all'interno delle singole aree;
- d. l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dalla D.L.; in merito a ciò l'impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- e. l'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in qualsiasi modo interessate dai lavori;
- f. il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità dell'erogazione dei servizi.
- g. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia, all'assistenza tecnica al collaudo ecc.;

- h. l'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente, durante l'esecuzione dei lavori;
- i. l'esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi nell'appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;
- j. la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori, le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
- k. la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati dalla stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- l. la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;
- m. l'uso anticipato di aree facenti parte dell'opera in esecuzione qualora venga richiesto dalla stazione appaltante prima del collaudo e salvo redazione di verbale di constatazione per accertare le effettive condizioni delle aree stesse all'atto di immissione in uso;
- n. tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di lavoro di più imprese o ditte costruttrici o manutentrici;
- o. l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- p. provvedere, prima dell'inizio dei lavori alla stesura dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;
- q. l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
- r. l'impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
- s. l'impresa è tenuta a richiedere, per quanto di propria competenza, le prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei lavori, ed all'eventuale pagamento della tassa relativa;
- t. lo smaltimento del materiale di risulta dovrà essere effettuato a norma di legge.

Art. 63.- Adempimenti in materia di antimafia

In applicazione del D.P.R. 03/06/1998 n. 252 – art. 1- comma 2 – lett. e), non è richiesta la certificazione prefettizia prevista dal D. Lgs. 490/94. Si applica inoltre quanto richiesto nel D. Lgs. 06 Settembre 2011 n. 159.

L'Appaltatore in ottemperanza all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187, ha presentato la comunicazione relativa alla propria composizione societaria.